

COMUNE DI MARTELLAGO

(CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA)

**REGOLAMENTO INCENTIVI ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI IMU
(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n.145)**

Adottato con delibera di Giunta Comunale n.224 del 03/11/2023

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente impiegato nel raggiungimento di obiettivi assegnati all'Area Servizi finanziari – servizio tributi.
2. La costituzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 può essere attivata a condizione che il Comune proceda all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 e che il servizio di accertamento non sia affidato in concessione.

Articolo 2 – Costituzione del fondo

1. Il fondo, in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è alimentato dal 5% del maggior gettito derivante da accertamenti IMU riscossi, ivi compresi quelli coattivi, nell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato.
2. In sede di predisposizione del bilancio di previsione, in via preventiva, si tiene conto delle riscossioni, realizzate nell'anno precedente.
3. Il fondo definitivo viene costituito, per ciascun anno solare, con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari che provvede a quantificarne le risorse, con riferimento alle riscossioni di cui al primo comma, certificate nel bilancio consuntivo approvato.
4. Le risorse che saranno destinate al personale rientrano nella parte del fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 80, comma 2, lett. g) del CCNL Enti Locali 2022.

Articolo 3 – Destinazione del fondo

1. Le risorse del fondo costituito ai sensi dell'art.2 vengono suddivise tra:
 - a) una quota pari al 10% del fondo, per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e può consistere nel miglioramento dei supporti tecnici ed informatici, in attività di formazione del personale, nel potenziamento delle forme di interrelazione con i contribuenti;
 - b) una quota pari al 90% del fondo, per il trattamento accessorio al personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi attribuiti al servizio tributi.
2. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP.
3. La quota del fondo destinata al trattamento economico accessorio non è soggetta al limite di cui all'art.23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017.

Articolo 4 – Fissazione obiettivi e costituzione gruppo di lavoro

1. In sede di predisposizione del piano della performance vengono predeterminati uno o più

obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente regolamento, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo e gli indicatori di risultato.

2. Ai fini di cui al presente regolamento si considera destinatario dell'incentivo il personale dipendente preposto alla gestione delle entrate, ovvero che contribuisce all'attività di accertamento, controllo e successiva gestione dei provvedimenti relativi all'attività accertativa.
3. La costituzione del gruppo di lavoro preposto al raggiungimento degli obiettivi di cui al primo comma viene definita con apposita determinazione del Responsabile del Settore Economico finanziario, Servizio Tributi tra il personale assegnato ai servizi del Settore, precisando le attività e ruolo di ciascuno.
4. All'attività potrà partecipare anche altro personale del Comune di Martellago individuato di volta in volta a seconda delle necessità previo accordo con il Responsabile di Settore competente.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate con nuova determinazione motivata.

Articolo 5 - Determinazione dei compensi

1. Le risorse confluite nel fondo per le finalità di cui all'art.3, comma 1, lett.b), sono ripartite tra il personale preposto alla gestione delle entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero e partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi comunali.
2. La determinazione dei compensi da attribuire al personale è effettuata in relazione all'apporto quali-quantitativo di ciascuno alla realizzazione degli obiettivi definiti mediante il Piano della performance e sono erogabili soltanto successivamente all'approvazione della relazione sulla performance e a fronte dei risultati attesi.
3. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Settore Economico finanziario, Servizio Tributi nel rispetto dei seguenti intervalli di valori e calcolata sull'ammontare delle somme riscosse l'anno precedente e riferibili all'Obiettivo gestionale assegnato:
 - o Responsabile del tributo, anche se coincidente con il Responsabile del Settore economico finanziario: 10%;
 - o personale del Settore economico finanziario, Servizio tributi e Servizio Contabilità: da 65% a 75%;
 - o altro personale dell'Ente coinvolto nell'attività: da 5% a 15%.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della legge 145/2018, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
5. Eventuali quote del fondo non utilizzate rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.
6. Tutti gli atti relativi alla determinazione e alla liquidazione dei compensi individuali, nonché quelli relativi alla costituzione e alla destinazione del fondo sono trasmessi contestualmente all'adozione al Responsabile del servizio risorse umane per gli ulteriori atti conseguenti.

Articolo 6 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva.

2. Il fondo di cui all'art.2 può essere costituito a decorrere dall'anno 2024 con riferimento alle riscossioni, da atti di accertamento IMU, certificate nel conto consuntivo relativo all'anno finanziario precedente, 2023.